



ASSOCIAZIONE INTERSTUDI EUROPEI CHIASSO

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI

TRA

L'Associazione Interstudi Europei (AIE), costituita ai sensi degli art.60 e ss. Del Codice Civile Svizzero R.C. Canton Ticino n. Ord. CH50160149520, con sede Legale a Chiasso al C.so San Gottardo 80 diseguito denominata 'ASSOCIAZIONE', rappresentata dal dott. Alfonso Lovito, nato a Brienza il 19.11.1969, C.F. LVTLNS69S19B173F per conto di Akademia Polonijna di Częstochowa, iscritta nel registro delle università e delle università non pubbliche con il numero di ingresso dell'università "8", che eroga parte dei corsi previsti da piano di studi della Laurea in Scienze infermieristiche nella sede di Chiasso dell'Associazione d'ora in poi denominato "soggetto promotore".

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 Gallura - d'ora in poi denominata "Ente Ospitante" - con sede legale in Olbia, Via Bazzoni Sircana n. 2, C.F. e P.IVA 02891650901, rappresentata legalmente dal Dott. Marcello Giuseppe Acciari in qualità di Direttore Generale;

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. a) della L. 196/1997 le università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a favore dei propri studenti;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- che pertanto l'Associazione Interstudi europei (AIE) promuove e attua per i propri studenti tirocini curriculari ai sensi della normativa vigente;
- che la l'Associazione Interstudi europei (AIE) quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini;
- che il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa vigente, ASL Gallura (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta della Associazione Interstudi europei (AIE).
2. Il tirocinio si svolge secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Art. 2 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di almeno due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore provvede direttamente ad assicurare lo studente in tirocinio contro gli infortuni sul lavoro, nonché per responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Nel dettaglio: AXA Assicurazioni Posizioni n° 404847234 (responsabilità civile) e n° 407825378 (infortuni). La copertura assicurativa comprende anche

eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

2. Il soggetto promotore nomina per ogni tirocinante un tutor universitario, docente dell'Akademia Polonijna di Czestochowa, responsabile didattico-organizzativo delle attività previste nel progetto, che è tenuto a seguire e verificare l'attività di formazione e orientamento.
3. Il nominativo del tutor universitario è indicato all'interno del progetto formativo.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutor aziendale responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro secondo la normativa vigente. Il nominativo del tutor aziendale è indicato nel progetto formativo.
2. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.
3. Il soggetto ospitante può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda, in riferimento alla normativa vigente e in particolare a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998.

Art. 5 – Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
 - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
 - ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
 - partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
 - in caso di interruzione o sospensione del tirocinio, dare tempestiva comunicazione ai tutor e all'ufficio competente presso il soggetto promotore;
 - richiedere al soggetto ospitante la relazione finale sull'attività svolta, da redigere in base alla documentazione eventualmente prevista dal corso di studi.
2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio. Il tirocinio è regolamentato esclusivamente dal progetto formativo e non possono essere stipulati altri accordi con il tirocinante o assunti altri obblighi da parte del tirocinante.
3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6 – Progetto formativo

1. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto d'intesa tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutor universitario e aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabilità civile.

Art. 7 - Trattamento dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e in conformità a tutto quanto definito dal Regolamento UE e dal d.lgs. 196/2003.
2. Per la parte l'Associazione Interstudi europei (AIE), titolare del trattamento è l'Ente a rappresentata legalmente dal Dott. Alfonso Lovito;
3. Con la sottoscrizione del presente contratto, il soggetto ospitante dichiara e garantisce all'Associazione Interstudi europei (AIE), di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne, e/o comunque nei modi ritenuti più opportuni, le disposizioni normative relative al trattamento dati (in particolare Regolamento UE 2016/679 e ex d.lgs. 196/2003) e di aver attivato quanto necessario per garantire il corretto trattamento dei dati. Conseguentemente si obbliga a manlevare l'Ente in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Art. 8 – Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo se dovuta è a carico del soggetto promotore. Il Soggetto Promotore assolve in maniera virtuale, ai sensi di quanto disposto dall'art 6 del D.M. 17/06/2014.

Art. 9 – Foro competente

1. Per ogni eventuale evenienza, legata alla presente convenzione, le parti determinano fin d'ora quale Foro competente, in via esclusiva, quello di Tempio Pausania.

DATA DELLA STIPULA:

Per l'Associazione Interstudi Europei
Il Delegato alla Stipula
Dott. Alfonso Lovito

Per l'ASL Gallura
Il Direttore Generale
Dott. Marcello Giuseppe Acciaro